

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3753

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MILANESE, GIOACCHINO ALFANO, ARNOLDI, BALDI, BERTUCCI, CALIGIURI, FALICA, FRATTA PASINI, LEZZA, MARRAS, MILANATO, PERLINI, PITTELLI, ANTONIO RUSSO, TARANTINO, VITALI

Regolamentazione del fenomeno del « graffitismo »

Presentata il 6 marzo 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia il fenomeno del *writing*, la modalità dello scrivere armati di bombolette *spray* e di fantasia, è in piena espansione: sono almeno trentamila gli utilizzatori dell'*aerosol* che, solitari o in gruppo, si spostano nelle città, siglando con scritte e disegni enigmatici muri, facciate di palazzi, carrozze dei treni delle ferrovie e delle metropolitane, autobus, saracinesche.

Secondo le stime fornite dal comune di Milano, uno dei più duramente colpiti dall'opera dei *writers*, ogni anno sono ben ventimila gli stabili privati da ripulire, per un'area di circa 1 milione e 800 mila metri quadrati, cui si aggiungono gli oltre 400 edifici imbrattati di proprietà del comune. Nel solo capoluogo lombardo, nel 2000, le Ferrovie dello Stato hanno dovuto spen-

dere sei miliardi, delle vecchie lire per ripulire i treni, spesso imbrattati al punto da impedire ogni visuale.

Ma i costosi interventi di ripristino testè evidenziati non esauriscono le conseguenze pregiudizievoli dell'opera dei *writers*: le analisi condotte sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti a Roma hanno, infatti, posto in evidenza i guasti gravi e ripetuti prodotti da vernici *spray* indelebili, i cui agenti chimici penetrano in profondità nei marmi e nelle pietre, in particolare nel travertino, così delicato e ricco di porosità.

Quanto premesso dimostra che il *writing* è diventato un problema per tutte le grandi città italiane, che hanno adottato soluzioni diverse, assimilabili solo per un dato negativo: l'essersi dimostrate del tutto

inidonee ad arginare il fenomeno in esame.

A questo punto, l'intervento del legislatore appare improcrastinabile: suo è il compito di dettare regole chiare, che perseguano l'obiettivo di bilanciare i due opposti interessi coinvolti nella fattispecie in esame: da un lato, quello della collettività alla tutela dei propri beni da indebiti deturpamenti; dall'altro, quello dei singoli *writers* a non vedersi private della libertà di esprimersi attraverso questa nuova forma di manifestazione artistica, che oltreoceano ha decretato il successo di indiscussi talenti contemporanei, quali Jean-Michel Basquiat e Keith Haring.

La presente proposta di legge si propone proprio di perseguire l'obiettivo del contemperamento di interessi appena indicati; e così, accanto alla previsione di appositi spazi riservati all'opera dei *writers*, liberi di esprimere il proprio talento

creativo senza incorrere in sanzioni, viene anche modificato l'articolo 639 del codice penale, nel segno di un inasprimento del trattamento sanzionatorio ivi contemplato, nella convinzione che ciò costituisca un idoneo deterrente per coloro che continuano ad imbrattare beni altrui non compresi nelle aree allo scopo destinate.

Per questa via, preso atto del fallimento dei provvedimenti amministrativi finora adottati dalle diverse città italiane (dimostratisi — come visto — in tutto inidonei a risolvere l'emergenza *writing*), si è scelta la strada del potenziamento della tutela penalistica oggi offerta dall'articolo 639 del codice penale, attraverso la soppressione del regime di procedibilità a querela di parte, e attraverso l'adeguamento delle entità delle sanzioni alla gravità del danno inflitto dai trasgressori al patrimonio dei singoli e della collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Finalità e definizione).

1. La presente legge regola il fenomeno del « graffitismo ».

2. Ai fini della presente legge per « graffitismo » si intendono sigle, scritte e disegni, realizzati mediante vernici su beni mobili ed immobili, pubblici e privati, anche d'interesse storico ed artistico.

ART. 2.

(Individuazione degli spazi riservati agli artisti di strada).

1. Gli enti locali individuano, nell'ambito del territorio di propria competenza, spazi atti a consentire la piena e libera espressione degli « artisti di strada » che realizzano graffiti, ai sensi dell'articolo 1.

2. Ciascuna regione bandisce, con cadenza biennale, un concorso a premi per individuare l'artista o il gruppo di artisti che realizzano graffiti che abbiano creato nuove forme pittoriche impiegando tecniche e stili innovativi.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni nominano le commissioni esaminatrici del concorso di cui al comma 2 composte da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, scelti tra esperti d'arte.

ART. 3.

(Modifica dell'articolo 639 del codice penale).

1. L'articolo 639 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 639. — *(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui).* — Chiunque,

fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito con la multa fino a tremila euro.

Se il fatto è commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate, ovvero su immobili, si applica la pena della reclusione fino ad un anno e della multa fino a diecimila euro.

Per i reati di cui ai commi precedenti si procede d'ufficio ».

ART. 4.

(Disposizione finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 è a carico dei bilanci regionali.

ART. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

